SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

N. 1942

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DANIELI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1997

Modifiche al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla la legge 20 dicembre 1996, n. 642, concernente «Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996» ed alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il comparto lattiero-caseario nazionale, e in particolare quello del nord Italia, versa in uno stato di profonda crisi, determinata dall'attribuzione delle quote individuali e dai successivi tagli operati per il rientro nel quantitativo di riferimento nazionale, stabilito dall'Unione europea, alle modifiche intervenute nei meccanismi e nelle priorità previsti per la compensazione.

I tagli sopra indicati sono stati operati come bollettino n. 1 emanato dall'AIMA il 5 maggio 1995, e ripresi con ampliamento dal bollettino n. 2 emanato dall'AIMA il 29 marzo 1996, vale a dire a periodo ultimato e a produzione già realizzata!

Tale situazione ha portato alcune regioni, quali ad esempio il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e l'Emilia-Romagna, ad attribuzioni di quote decisamente inferiori a quelle relative alla produzione storicamente consolidata nel corso degli anni.

L'AIMA ha provveduto alla compensazione nazionale, sulla base del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 440, e del bollettino n. 2 per il periodo 1995-96 e, sulla base di tale compensazione, numerosi produttori di latte dovrebbero essere costretti a pagare centinaia di milardi di lire quale super prelievo effettuato.

Se i produttori del settore interessati dal provvedimento dovessero effettivamente pagare le somme indicate, ciò porterebbe alla chiusura dell'attività di centinaia di unità produttive, tra l'altro nella maggior parte dei casi proprio di quelle che maggiormente nel corso degli ultimi anni hanno investito nelle rispettive aziende per adeguare l'attività produttiva a *standard* europei di qualità.

Si deve tenere presente, inoltre, che i tribunali della Repubblica stanno dando sistematicamente ragione ai produttori che ricorrono ad essi per vedere sospeso qualsiasi provvedimento di riscossione nei loro confronti.

Esistono, a titolo di esempio, sentenze del TAR veneto di annullamento dei bollettini AIMA, ordinanze di sospensione da parte dello stesso tribunale amministrativo regionale in relazione ai super prelievi pretesi, facendo con ciò riferimento alle ordinanze n. 1080 e 1082 del 3 luglio 1996, data l'ordinanza n. 1642 del 30 ottobre 1996 con la quale il TAR veneto ha ordinato la sospensione della compensazione nazionale.

Un'elementare constatazione che il super prelievo che oggi viene imputato ai produttori è stato dovuto di fatto ad errori dell'Al-MA, non può che portare alla conclusione che non possono oggi essere chiamati i produttori lattiero-caseari a rispondere di errori commessi a livello statale.

Pertanto, in attesa di una ormai indilazionabile revisione complessiva della politica italiana in materia di agricoltura in sede europea, e in attesa di una riforma complessiva della normativa nazionale del comparto - in particolare di quello lattiero-caseario - oggi ci si trova nell'urgenza, in considerazione della scadenza del 31 gennaio 1997 - del comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642 - di evitare un danno grave ed irreparabile a centinaia e centinaia di aziende lattiero-casearie italiane, che sarebbero portate al fallimento se fossero effettivamente chiamate a pagare gli oltre 420 miliardi di cosiddetto super prelievo. Si rende quindi necessario il presente disegno di legge che chiede che qualsiasi onere relativo al prelievo supplementare risultante dagli appositi elenchi redatti dall'AIMA venga posto a carico del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che dovrà provvedere al relativo pagamento all'espletamento di tutti i conseguenti adempimenti anche di ordine procedurale. XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, è sostituito dal seguente:
- «3. Limitatamente al periodo 1995-96, l'AIMA effettua la compensazione nazionale entro il 25 settembre 1996, con riferimento ai bollettini di aggiornamento di cui all'articolo 2, comma 1, e tenuto conto dell'esito dei ricorsi di cui al comma 3 del medesimo articolo. Il prelievo supplementare risultante dagli appositi elenchi redatti dall'AIMA, a seguito della predetta operazione, sarà posto a carico del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali che provvederà al relativo pagamento ed all'espletamento di tutti i conseguenti adempimenti anche di ordine procedurale».
- 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, sono inseriti i seguenti:
- «*3*-bis. In dipendenza di quanto disposto al comma 3, le somme trattenute dagli acquirenti a titolo di anticipo del prelievo supplementare, relative al periodo 1995-96, devono essere restituite ai produttori interessati.
- 3-ter. Qualora, successivamente all'avvenuto pagamento da parte del Ministero delle somme di cui al comma 3, venga accertato che il prelievo supplementare era dovuto in relazione ai comportamenti illeciti dell'acquirente, non dipendenti dalle modifiche normative introdotte nel corso e successivamente alla chiusura del periodo e/o da errori o ritardate comunicazioni dei dati e delle assegnazioni individuali da parte dell'AIMA, il Ministero provvederà direttamente a recuperare dall'interessato le somme versate, in origine dovute dall'acquirente.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* si applicano anche per il periodo 1996-97».

Art. 2.

1. I commi 167, 169 e 170 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono abrogati.

Art. 3.

- 1. All'onere relativo dalle disposizioni previste dalla presente legge, quantificato in novecento miliardi di lire, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, utilizzando a tal fine l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.